

Pubblicato il 19/12/2019

**N. 08358/2019 REG.PROV.CAU.  
N. 10931/2018 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Bis)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 10931 del 2018,  
integrato da motivi aggiunti, proposto da

Paolo + Altri Alfano, Paola Ambrosio, Teresa Ametrano,  
Raffaele Buonocore, Consiglia Caliendo, Clara Calvacchi,  
Cristiana Cammardella, Giuliana Capasso, Carmela  
Carbone, Filippo Carretta, Carmela Casinelli, Laura  
D'Agostino, Pierluigi Dell'Utri, Catia Di Battista, Marcella  
Di Noia, Stefania Donati, Maria Abbondanza Ferraro,  
Valeria Fiore, Maria Giugliano, Donato Greco, Carmela  
Iovine, Giuseppina Lombardo, Immacolata Lupo,

Beatrice Maddalena, Anna Manfredonia, Maria Concetta Mastropieri, Assunta Maria Oddi, Vincenzo Pepe, Angela Pietrosante, Maria Grazia Pisacane, Filomena Pizzulli, Emilia Rega, Pasquina Patrizia Semeraro, Paolina Smedile, Eleonora Solimene, Maria Sorrentino, Loredana Staiano, Marcello Uliano, Antonietta Alessandro, Rosa Basile, Antonietta Buonanno, Angela Cascella, Paola Castaldo, Anna Maria D'Alessandro, Fabrizio D'Ambrosio, Massimo De Maria, Fortuna Fago, Vincenzo Morra, Giuseppa Palma, Nicola Palumbo, Pasquale Setola, Deosata Leonetti, Antonella Galasso, rappresentati e difesi dagli avvocati Aldo Esposito, Ciro Santonicola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Valentina Cirillo, rappresentato e difeso dagli avvocati Aldo Esposito, Ciro Santonicola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Salerno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi,

12;

Usr Campania + Altri non costituito in giudizio;

*nei confronti*

Langella Antonio non costituito in giudizio;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia,*

per l'annullamento

per l'annullamento

RICORSO EX ART. 40 C.P.A. PER LA  
DECLARATORIA DI ANNULLAMENTO IN PARTE  
QUA, PREVIA ADOZIONE DI MISURE  
COLLEGIALI EX ART. 55 C.P.A. ED ISTANZA DI  
MISURECAUTELARI MONOCRATICHE EX ART.  
56 C.P.A.:

Oggetto. Annullamento:

-del Decreto Direttore Generale per il Personale  
Scolastico del M.I.U.R.n. 1134,

pubblicato sul sito internet di tale Ministero in data  
24/07/2018, nella parte in cui, all'art. 1 e nel richiamato  
elenco, non è stato incluso il nominativo dei ricorrenti  
(che non hanno conseguito nella preselezione un  
punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima  
posizione utile, ex art. 6 comma 8 Decreto Direttoriale 23  
Novembre 2017) tra gli ammessi a sostenere la prova

scritta del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di Dirigenti Scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, ex art. 8 del Decreto del medesimo Direttore Generale n. 1259 del 23/11/2017, bandito dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, giusta decreto del Direttore Generale del Personale Scolastico del 23 novembre 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 24 novembre 2017;

-dell'appena citato Bando del 23.11.2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 24 novembre 2017, nella parte in cui individua la soglia minima di ammissione, per la prova preselettiva, in n. 71,7/100 punti e non invece in n. 60/100 punti, avendo gli istanti conseguito la sufficienza;

-di ogni altro atto presupposto e/o connesso e/o conseguenziale ai decreti di cui sopra. Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per l'annullamento

per l'annullamento

RICORSO EX ART. 40 C.P.A. PER LA  
DECLARATORIA DI ANNULLAMENTO IN PARTE  
QUA, PREVIA ADOZIONE DI MISURE

COLLEGIALI EX ART. 55 C.P.A. ED ISTANZA DI MISURECAUTELARI MONOCRATICHE EX ART. 56 C.P.A.:

Oggetto. Annullamento:

-del Decreto Direttore Generale per il Personale Scolastico del M.I.U.R.n. 1134,  
pubblicato sul sito internet di tale Ministero in data 24/07/2018, nella parte in cui, all'art. 1 e nel richiamato elenco, non è stato incluso il nominativo dei ricorrenti (che non hanno conseguito nella preselezione un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile, ex art. 6 comma 8 Decreto Direttoriale 23 Novembre 2017) tra gli ammessi a sostenere la prova scritta del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di Dirigenti Scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, ex art. 8 del Decreto del medesimo Direttore Generale n. 1259 del 23/11/2017, bandito dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, giusta decreto del Direttore Generale del Personale Scolastico del 23 novembre 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 24 novembre 2017;  
-dell'appena citato Bando del 23.11.2017, pubblicato sulla

Gazzetta Ufficiale n. 90 del 24 novembre 2017, nella parte in cui individua la soglia minima di ammissione, per la prova preselettiva, in n. 71,7/100 punti e non invece in n. 60/100 punti, avendo gli istanti conseguito la sufficienza;

-di ogni altro atto presupposto e/o connesso e/o conseguenziale ai decreti di cui sopra.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da CIRILLO VALENTINA il 31\10\2019 :

avverso e per l'annullamento, previa sospensione:

a)- del Decreto a firma del Capo dipartimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per il personale scolastico, prot. m\_pi.AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI.R.0001205.01.08.2019 con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito del Concorso finalizzato al reclutamento di Dirigenti Scolastici presso le istituzioni scolastiche statali bandito dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, giusta decreto del Direttore Generale del Personale Scolastico n. 1259 del 23.11.2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 24.11.2017

nella parte di interesse della ricorrente non dichiarata vincitrice ed inserita nella graduatoria di merito con riserva;

b)- dell'allegato al decreto impugnato sub a), dei candidati che hanno superato la prova orale del corso-concorso per titoli ed esami, indetto D.D.G. del 23.11.2017, n. 1259, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale – Concorsi) n. 90 del 24 novembre 2017, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, nella parte di interesse della ricorrente;

c)- del Decreto prot. n.0001229 del 07.08.2019 del Capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, di rettifica della graduatoria generale nazionale per merito per errori materiali;

d)- dell'elenco, allegato al decreto impugnato sub c), dei candidati che hanno superato la prova orale del corso-concorso per titoli ed esami, indetto D.D.G. del 23.11.2017, n. 1259, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale - Concorsi) n. 90 del 24.11.2017, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, nella parte di interesse della ricorrente;

e)- dell'Avviso prot. n.0035372 del 01.08.2019 del Capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, nella parte in cui segnala che i candidati inclusi con riserva nella graduatoria saranno assegnati all'U.S.R. ma non potranno essere assunti;

f)- della nota del 20.08.2019 dell'U.S.R. Toscana di conferimento nuovi incarichi dirigenziali con decorrenza 01.09.2019 nella parte in cui rettifica la graduatoria escludendo la sig.ra Valentino Cirillo dall'assunzione;

g)- ancora, e per quanto di ragione, di ogni altro atto anteriore, preordinato connesso e conseguenziale che, comunque, possa ledere gli interessi della ricorrente anche laddove mai comunicato e/o notificato ivi includendovi le assegnazioni dei vincitori alle regioni e gli ulteriori scorrimenti.

Per l'accertamento e la declaratoria

del diritto della ricorrente ad ottenere - in via cautelare - ogni più utile effetto della collocazione in graduatoria ancorché con riserva e, quindi, per l'accertamento della pienezza degli effetti derivanti dalla collocazione in graduatoria e per l'illegittimità di qualsivoglia preclusivo sbarramento con elusione degli originali pronunciamenti



giurisdizionali di ammissione laddove, peraltro, assorbiti dal superamento delle successive fasi concorsuali (prova scritta e prova orale).

per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.

delle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento - anche cautelare - di inserimento definitivo nella graduatoria di merito di cui al detto concorso nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al risarcimento dei danni in forma specifica.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2019 il dott. Giuseppe Sapone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto l'atto di motivi aggiunti proposto da Cirillo

Valentina con il quale ha impugnato la determina del 1°.08.2019 di approvazione della graduatoria generale di merito del concorso finalizzato al reclutamento dei dirigenti scolastici nonchè la determina n. 35372 parte in cui ha disposto che i candidati ammessi con riserva nella graduatoria saranno assegnati agli uffici scolastici regionali ma non potranno essere assunti;

Ritenuto che è necessario disporre l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 49 c.p.a., nei confronti dei soggetti inseriti nella graduatoria del concorso de quo;

- che ricorrendo nella specie i presupposti previsti dal codice del processo amministrativo, come da giurisprudenza della Sezione, può essere disposta la notificazione del ricorso e del ricorso per motivi aggiunti in epigrafe per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione, con le modalità stabilite nell'ordinanza 6116/2019.

Avuto presente infine che l'ammissione con riserva ad una procedura concorsuale debba perdurare e riverberarsi anche nel segmento procedimentale successivo all'espletamento della procedura concorsuale e costituito dall'ammissione in ruolo ed altresì nella stessa conseguente fase negoziale della stipula del contratto di lavoro;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis Accoglie la proposta istanza cautelare nei termini di cui in motivazione e dispone, altresì, l'integrazione del contraddittorio secondo le modalità pure in motivazione descritte.

fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 4 dicembre 2020. .

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente, Estensore

Alfonso Graziano, Consigliere

Raffaele Tuccillo, Primo Referendario

**IL PRESIDENTE, ESTENSORE**  
**Giuseppe Sapone**

**IL SEGRETARIO**

